

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

PIERANTONI. Mi spiace di non potere accettare la prima preghiera che l'onorevole ministro della pubblica istruzione mi fa, perchè le ragioni da lui addotte non hanno la forza di persuadermi. Non mi sorprende che l'onorevole ministro sia tanto fautore della onnipotenza del Governo. È tendenza naturale dell'uomo di volere tutta per sé la somma del potere, e sotto questo aspetto è vero l'adagio notissimo che i Re assoluti sono i più liberali di tutti, perchè vogliono l'illimitata libertà di azione. Non trovo però fondata l'obiezione del ministro quando ha detto che col mio emendamento non si otterrebbe nessuna guarentigia, perchè aggiungeva che se il ministro me la volesse fare me la farebbe chiamando nelle Commissioni i membri del Consiglio scolastico, che rappresentano il Governo. Rispondo all'onorevole Bonghi che io non la fo ai ministri, ma che i ministri non sono tali da farla a me. La legge che recasse l'obbligo per il ministro di formare la Commissione di esame introducendovi l'elemento municipale e comunale, non si presterebbe ad equivoci.

Credo soltanto seria l'obiezione che non tutti i comuni presentano uomini di certissima capacità ad essere esaminatori, e perciò per concedere qualche cosa al ministro limito il mio emendamento soltanto al concorso del Consiglio provinciale scolastico, nel quale vi hanno anche i consiglieri comunali. La garanzia così rimane efficace per assicurare la serietà degli studi, la bontà dei maestri. Essa è giusta, perchè se i comuni debbono nominare questi maestri più facile sarà la loro nomina dal momento che nella Commissione degli esami vi sarà rappresentato l'elemento della provincia e del comune.

Giova ai poveri maestri che si presenteranno ai comuni raccomandati dal voto di approvazione dei rappresentanti del Governo, della provincia e del comune, che avranno giudicato dei risultamenti dei loro studi.

Il mio emendamento è anche importante, perchè sancisce il disaccentramento dell'istruzione pubblica, a cui non si deve dare il non lieve fastidio di provvedere alla nomina di tante piccole Commissioni d'esame.

Quindi io domando che il mio emendamento sia votato dalla Camera, così come lo limito, al solo intervento negli esami del Consiglio provinciale scolastico.

ANTONIBON. Anch'io, come l'onorevole Buonomo e l'onorevole Pepe che abbiamo proposto l'ordine del giorno, eravamo già nelle precise idee dell'onorevole ministro. A noi bastavano i cinque anni di tirocinio, ed assentiamo che invece di patente sia ri-

lasciato un certificato stabile, salvo ai maestri allievi di fare l'esame regolare ed avere la patente.

Noi crediamo che un maestro, dopo cinque anni d'insegnamento, deve essere atto, o non lo sarà mai più, perchè le materie sono di poca entità, perchè ha tempo abbastanza d'istruirsi.

Quindi il nostro ordine del giorno consta precisamente di questa frase: « Constatatisi i buoni frutti dell'insegnamento dall'autorità provinciale scolastica, il loro certificato sarà convertito in certificato definitivo. »

PRESIDENTE. Dunque sono due gli emendamenti, come hanno inteso, uno è un'aggiunta al paragrafo primo proposto dall'onorevole Pierantoni, l'altro è una modificazione al secondo paragrafo proposto dagli onorevoli Pepe e Antonibon, i quali vorrebbero che i certificati, visti i buoni frutti dell'insegnamento, durante il quinquennio, sieno convertiti in patenti. Invece di essere facoltativa, questa conversione ne conferisce il diritto.

BERTI D., relatore. Poi verrebbe l'emendamento dell'onorevole ministro, che sarebbe il terzo...

PRESIDENTE. Io non ne ho alcuno del ministro.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io propongo che si dica: *sarà convertito in certificato stabile.*

PRESIDENTE. Favorisca trasmettermelo.

BERTI D., relatore. Io credo che qui non convenga stabilire nulla per gli esami, perchè si tratta di un esame molto modesto, ed è una prima esperienza che noi facciamo con questi allievi-maestri di cui non sappiamo ancora se il loro numero sarà grande. E qualche volta basterà una Commissione di tre persone.

Osservo circa l'emendamento proposto dall'onorevole Antonibon che generalmente questi allievi sono giovani che hanno terminata la quarta elementare, e che si trovano nell'età di quattordici anni. Dunque dopo due anni di tirocinio ne hanno sedici, ed allora se ottengono il certificato vanno ad insegnare in un comune rurale; dopo cinque anni di prova si trovano nell'età di 21 anni che in generale non è la età alla quale possono aspirare alla patente.

Quindi si è detto: facciamo fare loro quattro o cinque anni d'insegnamento, poi quando il certificato si cambierà in patente, potranno insegnare dappertutto; perchè senza una disposizione speciale di legge non si potrebbero chiudere e circoscrivere nei semplici comuni rurali.

Si pensi che è cosa importante la mutazione del certificato in patente. Il maestro rurale ha tanta e forse più importanza che non il maestro urbano: l'opera sua educativa in un piccolo comune, dove è